CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO-LECCO

STATUTO

(approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 4 in data 20 luglio 2020)

1. NATURA

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Como-Lecco, di seguito denominata Camera di Commercio, nasce dall'accorpamento delle Camere di Commercio di Commercio di Como e di Lecco per effetto del D. Lgs. 25 novembre 2016 n. 219 e del successivo D.M. 16 febbraio 2018.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 1 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e ss.mm.ii., la Camera di Commercio di Como-Lecco è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale delle province di Como e di Lecco, curandone lo sviluppo nell'ambito dell'economia locale.

La Camera di Commercio ha potestà statutaria, regolamentare, organizzativa e finanziaria. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'ordinamento e l'organizzazione dell'Ente e per l'esercizio delle sue funzioni.

2. FINALITÀ E FUNZIONI

La Camera di Commercio svolge le funzioni espressamente attribuitele dalla Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e ss.mm.ii., e le altre previste dalla normativa vigente, dai regolamenti e dal presente Statuto. Ferma la possibilità di espletare tutte le funzioni elencate dalla citata legge, la Camera di Commercio dedica specifica attenzione alle funzioni relative alla pubblicità legale e alla tutela del consumatore e della fede pubblica; sostiene la competitività delle imprese e del territorio fornendo a titolo esemplificativo assistenza tecnica per la creazione di start up e per la preparazione delle PMI ai mercati internazionali; svolge funzioni relative alla valorizzazione del patrimonio culturale nonché allo sviluppo e promozione del turismo, del commercio e dell'artigianato, all'orientamento al lavoro e alle professioni; supporta le piccole e medie imprese promuovendo la digitalizzazione e il miglioramento della sostenibilità.

La Camera di Commercio può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e può promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del Codice Civile.

La Camera di Commercio può formulare pareri e proposte all'Unione Europea, alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, agli Enti locali ed alle altre Istituzioni sulle questioni che interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

Per la realizzazione di opere ed interventi a favore del sistema delle imprese e dello sviluppo economico del territorio di competenza, la Camera di Commercio, nel rispetto della normativa vigente, promuove ogni forma di collaborazione con la Regione, gli Enti locali territoriali e le amministrazioni pubbliche.

3. SEDE

La Camera di Commercio ha sede legale a Como e sede secondaria a Lecco e può istituire uffici distaccati nel territorio dei Comuni della circoscrizione di competenza.

Le decisioni relative all'istituzione ed alla soppressione degli uffici distaccati spettano alla Giunta, sentito il Consiglio.

4. EMBLEMA

Per contraddistinguere l'Ente e le peculiarità del suo territorio, la Camera di Commercio adotta l'emblema riportato all'allegato A, parte integrante del presente Statuto.

La Camera di Commercio può anche utilizzare, unitamente e/o separatamente, il logo del Sistema camerale nazionale.

5. PRINCIPI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi di trasparenza, efficacia, economicità ed efficienza, favorendo la partecipazione dell'utenza e perseguendo la massima qualità dei propri servizi. La Camera di Commercio si ispira altresì ai principi della libertà di iniziativa economica, della libera concorrenza, dell'autoregolazione del mercato, della tutela e dignità del lavoro.

La Camera di Commercio conforma inoltre la propria azione ai principi di sussidiarietà, complementarietà e sostenibilità, al fine di attivare sinergie e collaborazioni con le istituzioni pubbliche di livello regionale, nazionale ed europeo e di instaurare un efficace rapporto tra le attività dell'Ente e l'espressione delle associazioni, del sistema delle imprese e del mercato.

6. SISTEMA CAMERALE

La Camera di Commercio è parte del sistema camerale italiano costituito dalle Camere di Commercio italiane, dalle Unioni regionali delle Camere di Commercio, dall'Unione italiana delle Camere di Commercio, dai loro organismi strumentali, nonché dalle Camere di Commercio italiane all'estero ed estere in Italia legalmente riconosciute.

La Camera di Commercio può attivare iniziative congiunte e forme di collaborazione con le altre Camere di Commercio italiane ed estere.

La Camera di Commercio fa parte dell'Unione italiana delle Camere di Commercio ed è associata all'Unione regionale delle Camere di Commercio della Lombardia.

7. AUTONOMIA REGOLAMENTARE

La Camera di Commercio ha potestà statutaria e regolamentare che esplica nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

La Camera di Commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente Statuto, nelle materie di propria competenza.

Lo Statuto e le relative modifiche sono approvati dal Consiglio con il voto dei due terzi dei componenti.

Lo Statuto è pubblicato sul sito web istituzionale della Camera di Commercio di Como-Lecco e inviato al Ministero dello Sviluppo Economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

I regolamenti sono deliberati dagli organi nelle materie di relativa competenza, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Le modifiche dei regolamenti sono adottate con le medesime procedure previste per la loro approvazione.

8. PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

La pubblicità legale degli atti è garantita, secondo la normativa vigente in materia, attraverso la pubblicazione nelle apposite sezioni del sito web istituzionale.

Per determinati atti o categorie di atti possono essere disposte forme aggiuntive di pubblicità.

9. PARI OPPORTUNITÀ

La Camera di Commercio informa la propria attività al principio di pari opportunità tra uomo e donna.

In sede di designazione dei componenti del Consiglio camerale, le associazioni imprenditoriali o i loro raggruppamenti cui spetta di designare, ai sensi di legge, più di due rappresentanti, ne individuano almeno un terzo di genere diverso da quello degli altri.

In sede di elezione della Giunta, la Camera di Commercio garantisce e promuove la presenza di entrambi i generi come previsto dal successivo articolo 18.

Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti, la Camera di Commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia dell'indicazione di componenti di entrambi i generi.

La Camera di Commercio assicura la presenza di componenti di entrambi i generi negli organi collegiali delle proprie Aziende Speciali e negli organismi di nomina o designazione camerale.

10. ORGANI

Sono organi della Camera di Commercio:

- a) il Consiglio;
- b) la Giunta;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli organi della Camera di Commercio, laddove se ne ravvisasse l'esigenza, possono svolgere regolarmente le proprie sedute, oltre che nella sede istituzionale, in ogni altro luogo deputato.

11. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, con le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle designazioni delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, dei liberi professionisti.

Il Consiglio è composto da 22 membri, in rappresentanza dei settori economici al cui ambito appartengono le imprese operanti nella circoscrizione, tenuto, altresì, conto dei settori di più rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Del Consiglio fanno anche parte tre componenti di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali. Nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.

Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio, deve essere pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio.

All'interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura è assicurata la rappresentanza autonoma delle piccole imprese.

Il numero dei componenti del Consiglio e la ripartizione dei consiglieri sono determinati ai sensi e in base ai principi dell'articolo 10 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580.

I criteri generali per la ripartizione dei posti di consiglieri in rappresentanza dei settori economici sono stabiliti dalla legge.

Il Consiglio dura in carica cinque anni dalla data dell'insediamento e i suoi componenti operano senza vincolo di mandato.

Il Presidente, centottanta giorni prima della scadenza del Consiglio, dà avvio alle procedure per il rinnovo.

Allo scioglimento del Consiglio camerale si provvede nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.

12. COMPETENZE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è l'organo collegiale di indirizzo strategico della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto, avvalendosi tra l'altro delle Commissioni consiliari eventualmente istituite ai sensi del successivo articolo 16.

In particolare, il Consiglio:

- a) predispone e delibera lo Statuto, nonché i regolamenti di propria competenza e le relative modifiche;
- b) elegge tra i suoi componenti il Presidente e la Giunta, con distinte votazioni;
- c) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio d'esercizio, sulla base delle proposte formulate dalla Giunta;
- e) determina gli indirizzi generali dell'attività della Camera di Commercio e ne approva il programma pluriennale;
- f) delibera i compensi per i componenti degli organi della Camera di Commercio, in conformità ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni;
- g) svolge funzioni di controllo sull'attuazione degli indirizzi generali e dei piani di attività deliberati;
- h) esprime il proprio parere, su richiesta della Giunta, su atti, programmi ed iniziative;
- i) formula pareri e proposte all'Unione Europea, allo Stato, agli Enti locali ed alle altre istituzioni sulle questioni di particolare rilievo per le imprese e l'economia della circoscrizione territoriale, previa consultazione delle associazioni rappresentate in Consiglio;
- j) adempie ad ogni altra funzione prevista dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti e dal presente Statuto;
- k) verifica, in sede di rinnovo, gli elementi relativi al sistema delle imprese allo scopo di aggiornare la rilevanza di ciascun settore e di individuare eventuali nuovi settori da integrare nel Consiglio.

Nel periodo di prorogatio il Consiglio non può adottare atti di straordinaria amministrazione, modifiche dello Statuto, emanazione e modifica dei regolamenti.

13. COSTITUZIONE, DURATA, NOMINA DIMISSIONI E DECADENZA DEI CONSIGLIERI

I consiglieri camerali sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il Consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data dell'insediamento, i suoi componenti operano senza vincolo di mandato e possono essere rinnovati per due volte.

I requisiti per la nomina e le cause ostative sono regolati dall'articolo 13 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e ss.mm.ii. mentre le cause di inconferibilità e incompatibilità sono regolate dalla normativa vigente ed in particolare dal D. Lgs. 39/2013 e ss.mm.ii.

I consiglieri cessano per dimissioni, decadenza o decesso.

Il procedimento di sostituzione in caso di decesso, dimissioni o decadenza è regolato dall'articolo 11 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156 e ss.mm.ii.

Le dimissioni dei consiglieri sono irrevocabili e devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio.

Le cause di decadenza dei consiglieri sono regolate dall'articolo 13 comma 3 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e ss.mm.ii.

Il Presidente, venuto a conoscenza di fatti che comportano la decadenza di un consigliere, ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale ai fini dell'adozione del provvedimento di nomina del sostituto. Il Presidente procede analogamente nei casi di decesso o dimissioni di consiglieri, ai fini della loro sostituzione secondo le procedure previste dalla legge.

I componenti del Consiglio che subentrano in corso di mandato decadono dalla carica al termine del quinquennio di durata del mandato del Consiglio.

Il Consiglio può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

I componenti del Consiglio decadono dalla carica, oltre che nei casi previsti dalla legge, in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

14. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria entro i termini di legge per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'approvazione della relazione previsionale programmatica, per l'approvazione del preventivo economico e per l'aggiornamento del preventivo stesso.

Si riunisce in via straordinaria quando lo ritengano opportuno il Presidente o la Giunta o lo richiedano almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione.

Le riunioni sono convocate mediante avviso a firma del Presidente, inoltrato per posta o anche per telegramma, fax o posta elettronica, da inviare almeno dieci giorni prima della riunione, con l'indicazione degli argomenti da trattare oltre che del luogo, giorno ed ora della riunione. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.

In caso di motivata urgenza il Presidente può convocare il Consiglio a mezzo fax, telegramma o posta elettronica da inviare almeno cinque giorni prima della data della riunione, con l'indicazione degli argomenti da trattare oltre che del luogo, giorno ed ora della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa. Non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta. La votazione avviene a scrutinio segreto quando riguarda persone.

Il Segretario Generale esercita la funzione di Segretario del Consiglio.

Le riunioni del Consiglio sono aperte al pubblico salvo che il Consiglio, su proposta del Presidente o di un consigliere, non disponga diversamente. Per ogni aspetto non previsto dalla legge e dal presente Statuto, il

funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento. Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento di funzionamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché, anche per la trattazione di specifici argomenti, dirigenti o funzionari della Camera di Commercio o delle Aziende Speciali e rappresentanti degli organismi del sistema camerale.

15. ATTIVITA' DEI CONSIGLIERI

I consiglieri esercitano collegialmente le loro funzioni, con piena libertà d'espressione e di voto. Sulle materie di competenza del Consiglio, non è consentita ai singoli Consiglieri alcuna delega di funzioni, generica o per materia.

Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, ha diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;
- b) chiedere notizie e chiarimenti, formulare voti e proposte sull'attività camerale;
- c) ottenere copia di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento consiliare e da quello sul procedimento e l'accesso agli atti;
- d) partecipare ed essere informati sulle attività delle Commissioni consiliari, come istituite ai sensi del successivo articolo 16.

I consiglieri possono utilizzare le informazioni camerali riservate di cui vengono a conoscenza nei soli limiti strettamente necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Nei casi previsti dalla legge sono tenuti al segreto d'ufficio.

16. COMMISSIONI CONSILIARI

Per l'espletamento della propria attività il Consiglio delibera, a maggioranza semplice dei suoi componenti, anche su proposta di un singolo consigliere, la costituzione di Commissioni sia permanenti che temporanee su specifici ambiti di competenza della Camera di Commercio.

Le Commissioni, costituite ai sensi del presente articolo, operano secondo le modalità di funzionamento previste dal regolamento interno e hanno funzioni di proposta, approfondimento e studio e altresì rilasciano, su richiesta del Consiglio o della Giunta, pareri in merito agli argomenti di competenza.

Ciascuna Commissione, della quale possono essere parte esclusivamente consiglieri camerali, individua fra i componenti il coordinatore della Commissione.

Ai lavori delle Commissioni è invitato permanente il consigliere di Giunta di riferimento, se non ne fa già parte; possono peraltro partecipare anche i consiglieri che non ne facciano formalmente parte ed esperti o soggetti esterni dei quali la Commissione medesima intenda temporaneamente avvalersi.

A supporto dell'assolvimento dei compiti e delle funzioni proprie della Camera di Commercio previste dalla normativa vigente e per contribuirne alla migliore gestione operativa, il Consiglio costituisce le seguenti Commissioni permanenti:

- Commissione Internazionalizzazione
- Commissione Capitale umano, Formazione e Orientamento
- Commissione Turismo e Cultura
- Commissione Ambiente e Sostenibilità

Il Segretario Generale della Camera di Commercio dispone l'adeguato supporto operativo all'attività delle Commissioni consiliari.

17. REGOLAMENTO INTERNO

L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati dal regolamento interno, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti.

Il regolamento disciplina, in particolare:

- a) i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio;
- b) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle Commissioni consiliari;
- c) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei consiglieri;
- d) i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
- e) gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività della Camera di Commercio e degli organismi da essa promossi o a cui la stessa aderisce.

18. GIUNTA

La Giunta è l'organo esecutivo della Camera di Commercio ed è costituita dal Presidente e da sette componenti di cui almeno quattro in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.

All'elezione dei membri di Giunta si procede con le modalità previste dalla vigente normativa. Ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore a un terzo dei membri della Giunta medesima.

Al fine di assicurare la presenza di entrambi i generi, qualora al termine della prima votazione i sette Consiglieri maggiormente votati siano dello stesso genere, risultano eletti i primi sei all'interno dei quali devono essere rappresentati i settori obbligatori di cui al precedente comma. All'elezione del settimo membro di Giunta si procede con una successiva votazione da effettuarsi nella stessa seduta. In detta votazione risultano eleggibili i soli consiglieri del genere non presente nei primi sei componenti eletti con la votazione precedente e indipendentemente dai voti eventualmente ottenuti nella stessa.

La Giunta dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio. Il mandato di ciascun componente è rinnovabile per una sola volta.

19. COMPETENZE DELLA GIUNTA

La Giunta è organo collegiale esecutivo ed è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio.

La Giunta, nell'ambito degli indirizzi generali espressi dal Consiglio:

- a) predispone, per l'approvazione del Consiglio, il programma pluriennale, la relazione previsionale e programmatica annuale, il preventivo economico, comprensivo del programma degli acquisti e della programmazione dei lavori pubblici, e il suo aggiornamento e adotta tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, in base a quanto previsto dalla Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e ss.mm.ii., dalle relative norme di attuazione, dallo Statuto e dai regolamenti;
- b) approva, su proposta del Segretario Generale, il budget direzionale per l'attribuzione delle risorse;
- c) approva il Piano triennale della performance e i suoi aggiornamenti;
- d) approva il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e i suoi aggiornamenti;

- e) predispone, per l'approvazione del Consiglio, il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione, relazionando sulla propria attività e sull'attuazione degli indirizzi espressi nel bilancio e nella relazione previsionale programmatica;
- delibera, sentito il Consiglio, nei limiti fissati dall'articolo 2 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e ss.mm.ii., sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di Aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni, di Aziende Speciali e di fondazioni e sulle dismissioni societarie;
- g) delibera, sentito il Consiglio, l'istituzione, la trasformazione e l'eventuale soppressione delle Aziende Speciali; nomina i relativi Consigli di Amministrazione e ne dispone l'eventuale scioglimento nel rispetto della normativa vigente; approva i relativi Statuti nell'ambito delle indicazioni programmatiche del Consiglio camerale;
- h) nomina, revoca, o designa, i rappresentanti camerali negli organismi esterni;
- i) delibera, sentito il Consiglio, l'eventuale istituzione o soppressione di uffici distaccati, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
- j) approva, su proposta del Segretario Generale, gli atti di programmazione e pianificazione in materia di organizzazione e assunzione del personale, la dotazione organica dell'Ente, il Piano triennale del fabbisogno e individua le strutture organizzative di massimo livello con le relative modalità d'incarico, attribuendo alle medesime il valore, in termini di responsabilità e peso economico;
- k) nomina, su proposta del Segretario Generale, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, il dirigente che assume le funzioni vicarie e il Conservatore del Registro delle Imprese;
- I) nomina l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
- m) assegna al Segretario Generale gli obiettivi annuali valutandone la realizzazione su proposta dell'OIV;
- n) verifica, avvalendosi dell'OIV, la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione dirigenziale agli indirizzi impartiti;
- o) delibera la costituzione in giudizio dell'Ente ed esercita il potere di conciliare e transigere nonché la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Può altresì promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del Codice Civile;
- p) adotta ogni altro atto o regolamento per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla legge e dal presente Statuto, che non rientri nelle competenze specificamente riservate al Presidente, al Consiglio, al Segretario Generale o ai Dirigenti;
- q) delibera nei casi di urgenza sulle materie di competenza del Consiglio; in tali casi la delibera è sottoposta al Consiglio per la ratifica, nella prima riunione successiva all'adozione della delibera stessa;
- r) nel periodo di prorogatio la Giunta può adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.

20. COMPONENTI DELLA GIUNTA

I componenti della Giunta rappresentano l'intera comunità economica locale senza vincolo di mandato.

I componenti della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto dell'organo collegiale: non è consentito delegare ai singoli componenti funzioni di competenza della Giunta o del Presidente.

I membri di Giunta cessano per dimissioni, decadenza o decesso.

La perdita dell'incarico di consigliere comporta automaticamente la cessazione dalla carica di membro di Giunta.

La cessazione o le dimissioni dalla carica, che devono essere formalizzate per iscritto al Presidente della Camera di Commercio, sono inserite all'ordine del giorno del Consiglio nella prima riunione utile. Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla sostituzione mediante votazione a scrutinio segreto ed elezione a maggioranza.

Qualora la metà più uno dei membri di Giunta sia dimissionario, i membri restanti si intendono decaduti e il Consiglio provvede tempestivamente alla nuova elezione dell'intero collegio.

La Giunta decade in caso di scioglimento del Consiglio.

I componenti della Giunta decadono in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

21. FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

La Giunta è convocata in via ordinaria dal Presidente della Camera di Commercio che ne fissa l'ordine del giorno.

Le riunioni sono convocate mediante avviso, inoltrato per posta o anche per telegramma, fax o posta elettronica, da inviare almeno sette giorni prima della riunione, con l'indicazione degli argomenti da trattare oltre che del luogo, giorno ed ora della riunione. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.

La Giunta può essere convocata in via straordinaria, su richiesta di un terzo dei componenti, con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione. La Giunta si riunisce entro quindici giorni.

In caso di urgenza la Giunta è convocata tre giorni prima della riunione.

Le sedute della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Non è ammessa la delega di voto.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi in cui la legge o il presente Statuto prevedono una maggioranza qualificata.

La Giunta delibera in forma palese e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Segretario Generale esercita la funzione di Segretario della Giunta.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Oltre ai componenti della Giunta prendono parte alla riunione, senza diritto di voto, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e i funzionari camerali la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta. Nessun'altra persona può prendere parte alla riunione di Giunta se non espressamente invitata o convocata.

22. PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta la Camera di Commercio ad ogni effetto di legge e, in particolare, nei rapporti con le istituzioni pubbliche, le associazioni degli interessi e con gli organismi per il supporto e la promozione degli interessi generali delle imprese.

Il Presidente è eletto dal Consiglio ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Presidente, secondo quanto stabilito dalla legge, dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio e può essere rieletto per una sola volta.

Il Presidente esercita altresì le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendo l'ordine del giorno dei lavori;
- b) in caso di necessità e urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta sottoponendoli alla ratifica nella prima riunione utile;

- c) formula proposte sulle attività dell'Ente ed emette pareri e proposte sulle materie rientranti nella propria sfera di competenza nei confronti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli Enti locali e di altri organismi;
- d) richiede pareri e consulenze nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;
- e) esercita le altre funzioni demandategli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

A partire dall'insediamento del nuovo Consiglio e fino all'elezione del nuovo Presidente, le funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano di età.

23. VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente della Camera di Commercio è nominato dalla Giunta. Nella prima votazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso non si raggiunga tale maggioranza, si procederà a una seconda votazione da tenersi nella seduta successiva, nella quale è nominato il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.

Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente o della Giunta.

24. NORME SULLA CONTINUITA' AMMINISTRATIVA

Il Consiglio, la Giunta e il Presidente cessano dalla carica con la nomina del nuovo Consiglio.

Il Presidente ed i componenti della Giunta e del Consiglio cessano altresì dalla carica per dimissioni, decadenza o morte. Il Presidente e la Giunta cessano inoltre dalla carica per mozione di sfiducia costruttiva approvata dal Consiglio.

Nel caso di dimissioni dei membri di Giunta il Presidente convoca il Consiglio per la sostituzione dei componenti dimissionari. Nel caso di dimissioni o morte del Presidente e del Vicepresidente, il Consiglio è convocato dal presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio può presentare una mozione di sfiducia motivata, finalizzata a sostituire il Presidente e/o la Giunta, in caso di reiterate e comprovate violazioni di legge o dello Statuto o di attività gravemente lesive dell'interesse della Camera di Commercio. La mozione di sfiducia deve essere presentata da almeno la metà dei consiglieri in carica, secondo le modalità previste dal Regolamento di funzionamento del Consiglio e deve essere approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Nel caso di sostituzione del Presidente ai sensi del precedente comma, il Consiglio provvederà, nel corso della stessa seduta, allo svolgimento di apposite votazioni, precisandosi al riguardo che risulterà eletto il consigliere che abbia ottenuto i due terzi dei voti dei componenti del Consiglio.

Nel caso di sostituzione dell'intera Giunta il Consiglio provvederà alla nomina del nuovo Presidente e alla nomina della Giunta con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.

25. OBBLIGO DI ASTENSIONE

Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge e comunque ogniqualvolta dichiarino di avere interessi personali anche indiretti con l'argomento oggetto di trattazione. In questi casi hanno anche l'obbligo di allontanarsi dalla seduta.

Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale che viene sostituito nella funzione dal Vicesegretario Generale o da un componente del Consiglio camerale o della Giunta più giovane di età.

26. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati, rispettivamente, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di Presidente, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Giunta Regionale. Il Consiglio camerale nomina i tre membri effettivi e i tre membri supplenti del Collegio.

La durata del mandato conferito al Collegio dei Revisori dei Conti è di quattro anni dalla data di adozione della delibera di nomina dell'intero Collegio e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.

In caso di decesso, rinuncia, decadenza di un Revisore, il Consiglio provvede alla sua sostituzione secondo la procedura di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more della sostituzione, subentra il Revisore supplente indicato dall'Ente che ha designato il Revisore cessato. Il Revisore nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del Collegio.

Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti, e al fine di garantire il rispetto del principio delle pari opportunità, la Camera di Commercio richiede ai soggetti designanti l'indicazione di componenti di entrambi i generi, invitando gli stessi a raccordarsi al fine di garantirne il rispetto.

27. COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Le competenze e funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti, così come le modalità d'esercizio delle stesse, sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e, in quanto compatibili, dalle disposizioni del Codice Civile relative ai sindaci delle società per azioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità allo Statuto, alle disposizioni della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii., alle relative norme di attuazione, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio e attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta.

Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.

I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

28. ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E SU REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

La Camera di Commercio è ordinata secondo il principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo politicoamministrativo e di verifica della rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti, che sono di pertinenza del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e le funzioni di attuazione e gestione, che spettano al Segretario Generale e ai dirigenti.

La Camera di Commercio disciplina, con appositi provvedimenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di funzionalità, efficacia, efficienza, flessibilità, garanzia di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa.

Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina l'assetto della struttura organizzativa camerale e le modalità dell'attribuzione e della revoca degli incarichi dirigenziali.

L'ordinamento delle aree della Camera di Commercio spetta alla Giunta, su proposta del Segretario Generale. Gli atti di organizzazione e gestione del personale sono invece di competenza del Segretario Generale e dei dirigenti, secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

La struttura organizzativa opera sulla base dell'individuazione delle esigenze del sistema delle imprese e del mercato, adeguando costantemente l'azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

29. SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico su designazione della Giunta, con le modalità previste dalla legge.

Al Segretario Generale della Camera di Commercio competono le funzioni di vertice dell'Amministrazione.

Il Segretario Generale coordina l'attività dell'Ente nel suo complesso, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza, garantendo unitarietà dell'azione amministrativa e sovrintende al personale camerale.

Il Segretario Generale:

- a) adotta gli atti amministrativi inerenti alla realizzazione dei programmi e degli obiettivi decisi dal Consiglio e dalla Giunta, compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse, umane e strumentali, nell'ambito di quelle assegnate;
- b) adotta gli atti relativi all'organizzazione delle aree in cui è articolata la struttura funzionale della Camera di Commercio;
- c) formula proposte ed esprime pareri agli organi della Camera di Commercio;
- d) nell'ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, predispone il budget direzionale per l'approvazione della Giunta. Ne dispone, altresì, l'aggiornamento su proposta dei responsabili delle aree organizzative. Informa la Giunta nel caso di variazioni particolarmente rilevanti;
- e) assegna ai dirigenti gli obiettivi annuali, il relativo budget direzionale e, con l'assistenza dell'OIV, verifica il raggiungimento dei risultati ed effettua le relative valutazioni;
- f) propone alla Giunta la nomina del dirigente con funzioni vicarie;
- g) adotta le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e svolge le attività di gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;
- h) adotta il piano annuale di fabbisogno del personale e i relativi provvedimenti di assunzione;
- i) ha il potere di conciliare e transigere ed esprime le proposte alla Giunta per le decisioni di promuovere o resistere alle liti;
- j) cura i rapporti con gli uffici dell'Unione Europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive del Consiglio, della Giunta e del Presidente;
- k) adotta regolamenti o disciplinari nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza.

Il Segretario Generale è competente per ogni altro atto inerente all'esercizio della funzione di gestione amministrativa.

30. DIRIGENTI

I dirigenti adottano, nell'ambito degli ordinamenti e dell'organizzazione generale stabiliti dalla Giunta e dal Segretario Generale, gli atti amministrativi relativi all'area o all'attività cui sono preposti. Dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, provvedono alla gestione e valutazione del personale assegnato ai propri uffici nel rispetto del principio del merito, nonché alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali conferite.

I dirigenti, nell'ambito del budget direzionale e degli obiettivi a essi assegnati dal Segretario Generale, curano l'attuazione dei progetti di competenza, adottando i relativi atti e i provvedimenti amministrativi. Svolgono gli altri compiti a essi delegati dal Segretario Generale.

Formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale in tema di organizzazione dei servizi e di predisposizione dei programmi di attività.

31. PERSONALE

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale della Camera di Commercio sono disciplinati dai contratti collettivi e individuali di lavoro relativi al personale del comparto di appartenenza e dalle norme del diritto civile.

La Camera di Commercio, nell'ambito di tali norme, disciplina, con propri regolamenti, l'ordinamento del personale.

La Camera di Commercio riconosce il valore della formazione e cura lo sviluppo delle competenze del personale al fine di favorirne la crescita professionale, assicurando adeguati livelli di responsabilità, nel quadro di principi basati sulle pari opportunità per le lavoratrici e i lavoratori.

32. ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

La Giunta nomina l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), del quale regolamenta composizione e funzionamento. Esso è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da tre componenti dotati dei requisiti di competenza, esperienza e integrità previsti dalla legge e nominati nel rispetto dell'equilibrio di genere. Nello svolgimento delle sue funzioni si avvale di una struttura tecnica di supporto individuata all'interno dell'Ente.

L'OIV opera in posizione di autonomia, secondo le vigenti disposizioni, e riferisce al Consiglio, alla Giunta e al Presidente.

Svolge un'azione di supporto sul piano metodologico e di monitoraggio del ciclo della performance e del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dell'Ente con l'obiettivo di verificare la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa ed individuale. Promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità.

33. AZIENDE SPECIALI

La Camera di Commercio, per il raggiungimento delle finalità di sostegno del sistema delle imprese e del mercato, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e di criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, previa approvazione del Ministro dello Sviluppo Economico, in forma singola o associata, Aziende Speciali secondo le norme del diritto privato, nell'ambito delle indicazioni programmatiche delineate dal Consiglio.

Le Aziende Speciali sono organismi strumentali della Camera di Commercio, comunque dotate di soggettività tributaria e, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile e finanziaria, e agiscono nel rispetto delle linee generali stabilite dalla Giunta.

La Camera di Commercio può attribuire alle Aziende Speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.

Le Aziende Speciali sono costituite, sentito il Consiglio, con deliberazione di Giunta e sono disciplinate da un proprio Statuto approvato dalla Giunta stessa; operano, per quanto applicabili, secondo le norme del diritto privato.

34. ORGANI E FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI

Sono organi delle Aziende Speciali il Presidente, il Consiglio d'Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Presidente delle Aziende Speciali è il Presidente della Camera di Commercio o un suo delegato, scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale stessa.

I componenti dei Consigli di Amministrazione delle Aziende Speciali, nominati dalla Giunta camerale nel numero previsto dai rispettivi Statuti in ragione di comprovata professionalità ed esperienza nei settori di attività dell'Azienda Speciale stessa, devono possedere gli stessi requisiti di legge previsti per la nomina a consigliere camerale.

Nella definizione della composizione dei Consigli di Amministrazione delle Aziende Speciali, la Giunta assicura la presenza in numero maggioritario di consiglieri camerali e garantisce la presenza di entrambi i generi.

I Consigli di Amministrazione delle Aziende Speciali durano in carica cinque anni, decorrenti dalla data della nomina e decadono in coincidenza della fine del mandato e/o dell'eventuale scioglimento del Consiglio camerale. Alla scadenza rimangono peraltro in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, e nel periodo di proroga adottano soltanto atti di ordinaria amministrazione.

Qualora la Giunta deliberi la decadenza o la revoca per giustificato motivo di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale, con il medesimo provvedimento provvede alla correlata sostituzione. La Giunta può altresì disporre in qualsiasi momento lo scioglimento dei Consigli di Amministrazione delle Aziende Speciali.

Nei casi di scioglimento del Consiglio di Amministrazione, ovvero di cessazione di Azienda Speciale, la Giunta provvede rispettivamente alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione ovvero dei Liquidatori.

Può essere chiamato a ricoprire la carica di Direttore delle Aziende Speciali il Segretario Generale della Camera di Commercio o un dirigente della stessa. Può altresì essere chiamata alla carica di Direttore altra figura, dotata di specifica comprovata professionalità, assunta con contratto di diritto privato.

Il personale delle Aziende Speciali è assunto con contratto di diritto privato nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di riferimento.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio e un membro supplente sono nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico, un membro effettivo è nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Regione.

Ai componenti del Collegio dei Revisori competono i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni di legge in materia.

Il Presidente, la Giunta ed il Segretario Generale della Camera di Commercio esercitano, nei rispettivi ambiti di competenza, attività di indirizzo e di coordinamento nei confronti degli organi e della direzione delle Aziende Speciali.

35. FINANZIAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI

I mezzi finanziari delle Aziende speciali sono costituiti da una dotazione di capitale iniziale e da entrate derivanti da:

- a) proventi derivanti dalla prestazione di servizi;
- b) contributi annuali stanziati dalla Camera di Commercio in occasione del bilancio preventivo in relazione alla missione istituzionale dell'Azienda;
- c) contributi di altri Enti pubblici e privati nonché dell'Unione Europea;
- d) altre eventuali entrate.

36. PARTECIPAZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO IN AZIENDE, SOCIETA', CONSORZI E ASSOCIAZIONI

Per il raggiungimento dei propri scopi, la Camera di Commercio promuove, realizza e gestisce strutture e infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del Codice Civile, con altri soggetti pubblici e privati, a organismi anche associativi, a enti e fondazioni, a consorzi, nel rispetto delle previsioni normative.

L'acquisto, il mantenimento e la dismissione di partecipazioni societarie avvengono, sentito il Consiglio, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge. La scelta sulla forma di gestione compete alla Giunta camerale, anche con riferimento al programma di attività approvato dal Consiglio.

La Camera di Commercio, in relazione all'importanza strategica dell'iniziativa, si assicura forme di controllo anche attraverso la diretta partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo. I rappresentanti nominati o designati dalla Giunta camerale presso enti, società o altri organismi, devono tener informata la Giunta stessa inviando periodicamente relazioni sull'andamento.

I rappresentanti della Camera di Commercio presso aziende, società, consorzi ed associazioni devono godere di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati.

37. FORME DI PARTECIPAZIONE

Al fine di promuovere lo sviluppo della circoscrizione di competenza la Camera di Commercio sostiene, con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio, la costituzione e realizzazione di Patti territoriali, Accordi di programma, Conferenze di servizi e, in generale, degli strumenti utili per una gestione sinergica delle diverse competenze in ambito locale e per lo svolgimento di attività di interesse comune.

La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza, promuove la partecipazione delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori mediante gli strumenti più idonei e, a tal fine, promuove e favorisce l'istituzione di consulte, osservatori, su materie di preminente interesse dei soggetti indicati.

38. ORDINAMENTO SULLA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELLA CAMERA DI COMMERCIO

La gestione della Camera di Commercio è regolata dalle disposizioni regolamentari in materia ed è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, della universalità, della continuità, della prudenza e della chiarezza.

La relazione previsionale e programmatica costituisce l'aggiornamento annuale del programma pluriennale ed è approvata dal Consiglio entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Il preventivo economico è approvato dal Consiglio su proposta della Giunta, entro il mese di dicembre di ciascun anno con le modalità previste dal presente statuto, ed è aggiornato entro il mese di luglio dell'anno di riferimento.

Il bilancio d'esercizio è approvato dal Consiglio, su proposta della Giunta, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento con le modalità previste dal presente Statuto.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta, dopo l'approvazione del preventivo da parte del Consiglio, su proposta del Segretario Generale, approva il budget direzionale.

L'unità temporale della gestione è l'anno che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

39. PUBBLICAZIONE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI

Lo Statuto ed i regolamenti sono pubblicati sul sito web istituzionale della Camera di Commercio.

Lo Statuto è inviato al Ministero dello Sviluppo Economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

40. ENTRATA IN VIGORE

Lo Statuto camerale entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo della Camera di Commercio.

41. REVISIONE DELLO STATUTO

Lo Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta della Giunta o di un terzo dei consiglieri.

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio ed approvate con la maggioranza e con le forme previste dalla legge per l'approvazione dello statuto stesso.

La deliberazione di abrogazione dello Statuto deve essere contestuale alla deliberazione di un nuovo Statuto.

42. NORME DI RINVIO E TRANSITORIE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Il Consiglio camerale insediatosi in sede di costituzione della Camera di Commercio di Como-Lecco è complessivamente composto da 33 membri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 comma 4 del D. Lgs. 25 novembre 2016 n. 219.

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO-LECCO

STATUTO

Allegato A

